

261 Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria - Dlgs 14/2019 -Art. 151 (Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria) Regio Decreto 16 marzo

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 261 Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.

- - - - -

Art. 261 Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

261 Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria - Dlgs 14/2019 -Art. 151 (Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria) Regio Decreto 16 marzo Art. 151 (Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.

la giurisprudenza |green

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello